

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

RICORSOR.G. 6196/2019

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER

SOLILLO Angelo (C.F. SLLNGL72E21A041X) rappresentato e difeso dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625), come da delega in calce al ricorso principale ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192 Roma;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma; 1

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

Sotto-commissione esaminatrice 6 che ha esaminato il ricorrente nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2018 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 Roma;

Cineca

convenuti

e nei confronti di

Comerci Giulio via Sorbello S.n. c. 88040 Decollatura (CZ)

controinteressato

Per l'annullamento

–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Ministero dell'Istruzione, del Comitato scientifico e della Commissione di esame di cui al Bando del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, di estremi sconosciuti, che abbiano disposto e autorizzato l'utilizzazione del programma informatico che ha esaminato le prove del ricorrente, programma che si è rivelato difettoso e fallace.

–Nonché tutti i provvedimenti già impugnati col ricorso principale, ivi compresi il provvedimento di non ammissione alle fasi successive del concorso, tutte le graduatorie già impugnate e lo stesso Bando detto, nella parte in cui abbiano determinato la mancata ammissione e l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e per il cattivo funzionamento della modalità operativa, valutativa e anche informatica prescelta dovuta al programma informatico utilizzato dall'Amministrazione .

–Tutti i provvedimenti o verbali con i quali è stata valutata la prova nella parte in cui per il difettoso sistema informatico utilizzato è emersa l'impossibilità di avere certezza legale sia del percorso del file/prova del ricorrente, sia del salvataggio stesso di quanto redatto, sia della effettiva correzione della sua prova, provvedimenti che pertanto sono da ritenere erronei e inutilizzabili ai fini della valutazione del ricorrente.

–Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto

l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano utilizzato il sistema informatico adottato dall’ Amministrazione e determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

– Per l’obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la posizione di chi ricorre e correggere i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

–Nonchè per tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali, precedenti e successivi ivi compresi, e ove sia ritenuto necessario, del codice sorgente e dei singoli log e processi informatici utilizzato nel procedimento concorsuale in argomento di cui si è avuta piena disponibilità e conoscenza soltanto attraverso l'atto di intervento ad adiuvandum nel ricorso r.g. 6555/2019, codice log ove siano individuati, interpretati e qualificati quali effettivi provvedimenti del presente procedimento concorsuale

FATTO

1. Col ricorso principale, cui si rinvia integralmente, sono stati impugnati i provvedimenti che hanno determinato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Bando del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90. 2.

2. In via principale sono stati lamentati i numerosi e gravissimi disguidi e discrepanze che hanno caratterizzato la vicenda concorsuale in sintesi: incompatibilità dei commissari - illegittima composizione della commissione giudicante; irregolarità nella attività di verbalizzazione delle operazioni che attraverso lo scioglimento dell'anonimato e la correzione delle prove hanno portato alla predisposizione della graduatoria – violazione del codice dell'amministrazione digitale; violazione della collegialità e continua modifica nella composizione del comitato scientifico e della commissione, impossibilità di ricostruire secondo i principi della trasparenza e legittimità i passaggi concorsuali e pertanto assenza di criteri di svolgimento, verbalizzazione e correzione della prova. Sono state esaminate numerose occasioni in cui la procedura seguita dalla Commissione e dalla Amministrazione ha completamente disatteso le regole del pubblico concorso. 3. I provvedimenti qui impugnati confermano le determinazioni illegittime già lamentate e invece che riesaminare l'iter procedimentale già lesivo e irregolare per tutti gli aspetti già dettagliatamente descritti, ne autorizzano e convalidano gli esiti, tornando a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva della graduatoria emessa, illegittima, costituita senza il riesame della intera vicenda concorsuale e della posizione di chi ricorre.

3. Si rammenta che chi ricorre ha partecipato alla **prova scritta** che si è svolta in data 18 ottobre 2018, presso l'Istituto assegnato Itis Armellini di Roma, come risulta in atti.

Più specificamente CHI RICORRE HA POTUTO VERIFICARE A CARICO DELLA propria POSIZIONE GRAVISSIMI **disguidi e discrepanze, la griglia visualizzata nella propria schermata online non è quella della propria prova, non coincidono i codici della prova e della griglia, questo dimostra errori gravissimi, sia rispetto al momento della verbalizzazione degli esiti delle prove stesse e sia rispetto alla sua stessa valutazione che non appare più certa, come dimostra il verbale n. 40 della sotto Commissione 6 Campania che ammette come al compito del ricorrente, elaborato n. 1670 sia stata abbinata una scheda errata, si parla inoltre del voto di 40, ma dal documento ottenuto dal ricorrente, relativo all'elaborato, il voto appare differente ed è di 52.**

4. In esito a successivo atto di intervento ad adiuvandum, il ricorrente ha appreso che nel ricorso r.g. 6555/2019, ricorso che tratta della stessa vicenda concorsuale qui in argomento, **è stata depositata la versione integrale del codice sorgente/programma informatico** utilizzato dalla Amministrazione nel concorso ed **una perizia di esperti informatici**, documenti che hanno dimostrato in quel processo, con efficacia e argomenti validi in maniera senz'altro erga omnes, il gravissimo e palese non funzionamento del sistema informatico utilizzato dal Ministero.

5. Tutto ciò premesso, vista la dimostrata inutilizzabilità e difetto del programma informatico e della dimostrata impossibilità per quel sistema di correggere con la dovuta certezza legale le prove di concorso, i provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati, del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale e col seguente atto di motivi aggiunti, illegittimità che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO

(GRAVISSIME IRREGOLARITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO – CARENZA DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE – DIFFICOLTÀ DI SALVARE TUTTO IL TESTO SVOLTO GRAVISSIME PROBLEMATICHE CONNESSE AI SUPPORTI INFORMATICI)

COME RICOSTRUITO IN FATTO LA PERIZIA DEPOSITATA NEL RICORSO r.g. 6555/2019 cui si rinvia e si deve ritenere richiamata per la evidente efficacia erga omnes visto gli argomenti e le dimostrazioni tecniche che sono state offerte, ha ormai dimostrato con efficacia erga omnes ed anche per questa vicenda concorsuale, palesemente, come il programma informatico utilizzato dal ministero era del tutto difettoso e impediva il **salvataggio delle prove e la corretta memorizzazione dei passaggi informatici connessi alla stessa esistenza e conservazione dei file e** dei dati ivi compresi, nonché a tutte le operazioni che implicavano il salvataggio del file prova, ma anche l'incrocio

dei dati relativamente alle operazioni di anonimato. Apare allora evidente come per il caso qui in argomento non vi sia neanche la certezza che sia il file del ricorrente ad essere stato corretto e non quello di altri canddiati, vista la mancata corrispondenza che abbiamo lamentato tra le schede di valutazione e codici della prova del ricorrente.

Pertanto il cattivo funzionamento del programma informatico ha agevolato ulteriori gravissime irregolarità: anzitutto rimangono ignote, anche per la prova oggetto del presente ricorso, le modalità di abbinamento del codice alla prova candidato, la cui procedura rimane assolutamente oscura, priva di ogni verbalizzazione, addirittura risulta persa ogni certezza dello stesso gesto di valutazione della prova stessa, altrettanto oscura è la modalità di assegnazione delle prove scritte alle sotto commissioni esaminatrici, attraverso un meccanismo di assegnazione dei vari codici e delle varie prove che è palesemente andato in tilt e di cui non esiste traccia e verbalizzazione alcuna, né criterio né link. Le stesse sottocommissioni hanno verbalizzato e segnalato i gravissimi errori relativi alla mancata corrispondenza dei codici delle prove rispetto ai codici che risultano nella scheda di valutazione dei candidati.

In poco, non è stato possibile in alcun modo comprendere quali sottocommissioni abbiano effettivamente corretto quali prove. Il meccanismo descritto nel Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 definito “reandom” evidentemente non ha poi funzionato ed è impossibile ad oggi ricostruirlo. I verbali del resto diffusi da alcune sottocommissioni dimostrano chiaramente la problematica.

- Altro aspetto, sempre della procedura informatica, che occorre valutare è che i **candidati, come il ricorrente, hanno svolto la prova attraverso supporti informatici**, affidati al personale di vigilanza degli Istituti scolastici scelti quali sedi d'esame e all'assistente tecnico, unici a gestire effettivamente le postazioni e i computer, questo ha comportato una serie di gravissime irregolarità, oltre che disparità di trattamento. La prova scritta di chi ricorre è stata svolta con dei supporti informatici che si sono rivelati inidonei a consentire un corretto e sereno

svolgimento della stessa, i computer apparivano vetusti, con problemi di corrispondenza dei tasti, difficoltà nella cancellazione e correzione di battute di testo, anche sotto questo profilo il programma informatico evidentemente non ha potuto essere adeguato alla vetustità dei mezzi poi offerti da ciascuna scuola. Il comitato di vigilanza è stato completamente inadeguato a gestire tecnicamente la possibilità di fermare il tempo, consentendo la possibile segnalazione delle ingiuste problematiche riferite che è rimasta ingestita.

- La problematica che maggiormente ha condizionato il buon esito di chi ricorre, come detto supra, è stata la difficoltà di salvataggio del testo elaborato. Più specificamente la prova scritta si è svolta con le seguenti modalità:

La prova è stata svolta mediante utilizzo di sistema computerizzato che forniva una schermata di istruzioni per l'utilizzo del software, da poter leggere in soli tre minuti, secondo la quale, in sintesi, dopo aver dato la risposta ad un quesito, per accedere al successivo era necessario digitare il pulsante “conferma e procedi”, potendo tornare alle risposte precedenti attraverso la funzione riepilogo e cancellare quelle eventualmente ritenute errate mediante il pulsante “cancella risposta”;

- il software della prova non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa, che permettesse di visionare ed attestare con certezza la quantità dei quesiti svolti. Tale possibilità, invece, è stata concessa nella prova preselettiva e nella scritta delle sole province autonome di Trento e Bolzano, dove le prove sono state regolarmente stampate e firmate dai ricorrenti. Le istruzioni, inoltre, avvertivano che una volta spirato il tempo concesso, il candidato dovesse attendere l'intervento dell'operatore per la conclusione della prova. Ma il difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, ha fatto sì che il sistema non contemplasse la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del computer, che non annoverava un apposito pulsante con la dicitura “salva”.

- Nelle istruzioni apparse sullo schermo prima dell'inizio della prova per soli tre minuti, si legge solo che “la conferma della risposta avviene esclusivamente

premendo il bottone “conferma e procedi”, lo stesso bottone serve anche a passare alla domanda successiva. E’ possibile in ogni momento tornare alla domanda precedente con il bottone “torna alla domanda precedente”, precisandosi altresì che *“La prova termina esclusivamente allo scadere del tempo, a quel punto dovrai rimanere nella tua posizione e attendere l’intervento del responsabile d’aula che effettuerà le operazioni necessarie alla consegna della prova”*. Per il ricorrente dunque, il termine “conferma” non significa salvataggio della risposta e per di più l’uso della congiunzione “e” seguita dal verbo “procedi”, lascia intendere che tale funzione servisse solo per passare alla domanda successiva ma non per operare il salvataggio della precedente e della prova nel suo complesso, una volta arrivati in fondo alla prova oppure anche scorrendo il testo per gli ultimi ritocchi. Questo ha fatto sì che l’operazione finale del ricorrente di rivedere la sua prova negli ultimi momenti disponibili ha impedito il salvataggio finale di porzioni del testo. *Peraltro la SCHERMATA RIEPILOGATIVA NON era CONFORME A QUELLA DEL TUTORIAL DEL MIUR e la pagina riepilogativa era contrassegnata da colori differenti ingenerando confusione e disorientamento nei candidati.*

-II. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.

Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall’operato della P.A. in relazione alla utilizzazione del codice sorgente in questione è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Miur. Si ribadisce allora che il mezzo informatico risulta inserito a pieno titolo nell’ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa le attività svolte, sia per il privato che in via sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste operazioni in una

selezione pubblica.

- Si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex art.

151 c.p.c..

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio: – l'accoglimento del ricorso principale, dei precedenti motivi aggiunti e del presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze istruttorie avanzate, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché in subordine il riesame della posizione del ricorrente e l'ammissione con riserva alle prove successive anche riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica attraverso la ammissione a sessioni suppletive di esame, oppure in estremo subordine la possibilità di ripetere la prova.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO, ma che il contributo unificato non è dovuto.

Roma, 7 febbraio 2022

avv.ssa Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 07/02/2022 18:43:13